

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 320

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CENGARLE, TOROS, ZANIBELLI, DONAT-CATTIN, SCALIA,
COLLEONI, SABATINI, STORTI, ARMATO, MAROTTA VINCENZO,
CORONA GIACOMO, CANESTRARI, SINESIO, GITTI, GALLI,
BIAGGI NULLO, LA PENNA, GIRARDIN**

Presentata il 26 luglio 1963

Modifiche all'ordinamento degli Uffici centrali e periferici del Ministero della sanità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge vengono dettate alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici provinciali e speciali del Ministero della sanità.

Occorre premettere che gli uffici di cui trattasi attraversano un momento particolarmente delicato. Ad essi, infatti, oltre i compiti in materia sanitaria già spettanti alle Prefetture, sono state attribuite, da recenti leggi, nuove importanti attribuzioni. Particolare cura deve essere, quindi, rivolta alla loro organizzazione.

A completare le norme attualmente in vigore, si ritiene opportuno, anzitutto, distinguere gli uffici stessi in due classi, a seconda della loro importanza, stabilendo, nel medesimo tempo, la qualifica minima che debbono rivestire i medici e veterinari ad essi preposti. L'attribuzione, peraltro, dei singoli uffici a ciascuna classe è lasciata al potere discrezionale del Ministro della sanità.

Inoltre, sempre a proposito degli Uffici periferici suindicati, si ravvisa la necessità — e ciò al fine di assicurare il buon funzionamento degli Uffici stessi ed eliminare, così, ogni incertezza nell'espletamento della loro

attività — di disciplinare, in maniera chiara l'istituto della «supplenza», indicando coloro che dovranno esercitare le funzioni vicarie nei casi di temporanea assenza od impedimento dei «titolari» o nei casi di vacanza degli Uffici anzidetti.

Per quanto riguarda il personale, si osserva che la scarsa consistenza dei ruoli organici, istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, non ha consentito di dare ascolto alle esigenze prospettate dai dirigenti degli Uffici di cui trattasi, cosicché, la maggior parte di essi è stata ed è tuttora costretta a contare solo sulla collaborazione, non sempre possibile, e mai sufficiente, di impiegati di altri Uffici statali o di Enti locali. Si impone, pertanto, un adeguato aumento degli organici, al fine di rendere finalmente autonoma e funzionante la totalità degli uffici periferici. Allo scopo di contenere la spesa, si potrà continuare ad assegnare, come del resto finora si è fatto, gli impiegati amministrativi non ai singoli Uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale, ma contemporaneamente ad ambedue. È necessario, però, sanzionare formalmente, con apposita

norma, tale stato di fatto, stabilendo la qualifica massima che deve rivestire il funzionario direttivo, cui fanno capo i servizi amministrativi di ambedue gli uffici; ciò per evitare che esso sia di qualifica pari o addirittura superiore a quella del titolare tecnico alle cui dipendenze gerarchiche è posto. Particolare menzione meritano i nuovi ruoli degli ispettori di ragioneria e dei coadiutori; il primo per provvedere alla vigilanza dei servizi contabili e di ragioneria degli Uffici periferici; il secondo per far fronte organicamente alle necessità di alcuni servizi speciali (biblioteca, telegrafo e cifra, magazzini materiale profilattico, ecc.).

Anche i ruoli delle carriere tecniche sono stati aggiornati, allo scopo di renderli, alla luce della esperienza acquisita nei primi anni di funzionamento del nuovo Ministero, più aderenti alle esigenze dei servizi. Il ruolo della carriera ausiliaria delle guardie di sanità viene soppresso e sostituito da quello degli ufficiali di polizia sanitaria di carriera esecutiva. I compiti, infatti, del predetto personale non possono più oltre essere considerati, specialmente dopo l'entrata in vi-

gore della legge 20 febbraio 1963, n. 441, di carattere ausiliario; si rende, quindi, indispensabile richiedere, per le nuove assunzioni, un maggiore grado di cultura generale e specifica.

Con varie disposizioni, di carattere transitorio, si dà inoltre, soprattutto nell'interesse dei servizi, una sistemazione ad alcune categorie di dipendenti (medici e veterinari non di ruolo, impiegati di Enti locali comandati presso l'Amministrazione sanitaria, impiegati di ruolo adibiti a mansioni di carriera superiore, ecc.), ovvero sono estesi, per ovvi motivi di equità, benefici già concessi ad altre categorie di personale.

Per sopperire, infine, alle urgenti necessità di personale degli uffici periferici viene concessa la possibilità agli idonei degli ultimi concorsi per le carriere esecutive e di concetto di ottenere la nomina in ruolo; non è stata prevista analoga disposizione per le carriere direttive, in quanto, nei relativi concorsi, da vari anni, per le ben note ragioni, valide per tutte le Amministrazioni statali, i posti non vengono quasi mai del tutto coperti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e gli uffici sanitari speciali di cui all'articolo 4 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sono ripartiti in due classi, in relazione alla loro importanza.

Alla direzione degli uffici della 1^a classe sono preposti impiegati con qualifica di ispettore generale medico e di ispettore generale veterinario.

Alla direzione degli uffici della 2^a classe sono preposti impiegati con qualifica di medico provinciale capo e di veterinario provinciale capo.

L'attribuzione degli uffici a ciascuna classe è stabilita con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Ai servizi amministrativi e affari generali degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale è preposto un funzionario della carriera direttiva amministrativa, di qualifica non superiore a direttore di divisione per gli Uffici di 1^a classe e di direttore di sezione per gli Uffici di 2^a classe.

ART. 2.

Nei casi di temporanea assenza od impedimento dei titolari degli Uffici del medico provinciale o del veterinario provinciale e dei titolari degli Uffici sanitari speciali di cui all'articolo 4 della legge 13 marzo 1958, n. 296, nonché nei casi di vacanza, le funzioni vicarie saranno esercitate dal medico provinciale o dal veterinario provinciale che, in ordine di gerarchia, viene subito dopo il rispettivo titolare.

ART. 3.

I ruoli organici del personale del Ministero della sanità, stabiliti nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle annesse alla presente legge.

ART. 4.

La nomina ad ispettore generale capo è conferita, ai sensi dell'articolo 170, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, solo ai funzionari della carriera direttiva dei medici, dei veterinari ed amministrativa del Ministero della sanità.

ART. 5.

In aggiunta ai ruoli organici del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è istituito il ruolo organico della carriera direttiva degli Ispettori centrali di Ragioneria, in conformità della tabella n. 9 allegata alla presente legge, con compiti di ispezione ai servizi di ragioneria centrali e periferici.

Al personale di cui al comma precedente sono attribuiti gli assegni mensili non pensionabili, istituiti con la legge 19 aprile 1962, n. 173.

Possono accedere alla carriera di ispettori centrali di ragioneria soltanto i funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità in possesso della laurea in economia e commercio ovvero in scienze statistiche con le modalità stabilite dall'articolo 200, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 6.

In aggiunta ai ruoli organici del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è istituito il ruolo della carriera di concetto dei coadiutori amministrativi in conformità della tabella n. 13, allegata alla presente legge, con compiti di carattere amministrativo.

Al personale di cui al precedente comma si applica la disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo 3.

ART. 7.

In aggiunta ai ruoli organici del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è istituito il ruolo della carriera esecutiva degli ufficiali di polizia sanitaria, in conformità della tabella n. 16, allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma si applica la disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo 3.

La nomina ad ufficiale di polizia sanitaria si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, che comprendono prove scritte, pratiche ed orali.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, oltre il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico, ovvero patente di abilitazione alla guida della categoria *B*, o *C*, o *D*, o *E* di autoveicoli, di cui all'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi od a condurre caldaie a vapore (autoclavi), secondo le specializzazioni che possono determinarsi, di volta in volta, nel bando di concorso.

Il personale della carriera esecutiva degli ufficiali di polizia sanitaria, provvede:

a) alla vigilanza igienico-sanitaria nell'ambito dei porti, degli aeroporti e dei valichi di frontiera, sulle navi, sugli aerei e sugli altri mezzi di trasporto;

b) alla vigilanza igienico-sanitaria nel settore dell'alimentazione;

c) alla vigilanza nel settore della produzione e del commercio dei medicinali;

d) alla esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie dell'uomo e degli animali;

e) all'impiego ed alla manutenzione del materiale profilattico degli impianti ed apparecchi sanitari.

Disimpegna, inoltre, tutte le altre mansioni di collaborazione esecutiva tecnica presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità.

Nell'adempimento dei compiti suddetti gli ufficiali di polizia sanitaria, sono tenuti, ove occorra, a condurre le caldaie a vapore (autoclavi), gli automezzi ed i natanti dell'Amministrazione sanitaria, in relazione alle patenti di cui sono in possesso.

Gli ufficiali di polizia sanitaria, quando sono in servizio, debbono vestire la divisa del Ministero della sanità; nell'adempimento delle mansioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) sono ufficiali di polizia giudiziaria.

ART. 8.

Il personale della carriera esecutiva dei dattilografi disimpegna mansioni di dattilografia e stenografia.

La nomina a dattilografo di 3^a classe si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso per esami che comprendono, oltre a due prove scritte ed una prova orale, due prove pratiche obbligatorie, una di dattilografia ed una di stenografia.

I dattilografi di 1^a e di 2^a classe partecipano insieme con gli archivisti e gli applicati, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

ART. 9.

La disposizione di cui all'articolo 23 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, è applicabile anche ai medici ed ai veterinari avventizi del Ministero della sanità in servizio almeno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il collocamento nei ruoli aggiunti decorre dal compimento del periodo di servizio previsto nell'articolo 1 del decreto legislativo medesimo.

La domanda per il collocamento nel ruolo aggiunto deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento nel corrispondente ruolo organico non può avere decorrenza anteriore alla data predetta.

I medici ed i veterinari avventizi che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto la nomina in ruolo organico in seguito a concorso, possono chiedere, entro il termine di cui al precedente comma, il collocamento nel ruolo

aggiunto; qualora l'interessato dichiarare, nella domanda, di voler conservare l'impiego nel ruolo organico e di volere il predetto collocamento ai soli fini del computo dell'anzianità che avrebbe conseguito nel ruolo aggiunto, il collocamento è disposto con la decorrenza prevista nel primo comma del presente articolo e fino alla data di nomina in ruolo organico. I predetti possono, altresì, conseguire la promozione alla qualifica superiore in soprannumero e per merito comparativo, in sostituzione dell'esame di idoneità, al compimento della prescritta anzianità di servizio.

ART. 10.

Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di idoneità previsti dagli articoli 164 e 176 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché allo scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 185 dello stesso testo unico i seguenti impiegati del Ministero della sanità, i quali — alla data di pubblicazione dei relativi decreti di bando, ovvero alla data dello scrutinio — abbiano compiuto periodi complessivi di servizio, comunque prestato presso l'Amministrazione della sanità, pari a quelli indicati negli articoli medesimi:

a) impiegati delle carriere direttive, con qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe ed equiparate;

b) impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto dei ragionieri, dei segretari tecnici e dei coadiutori, con qualifica non inferiore, rispettivamente, a ragioniere aggiunto, segretario tecnico di 2^a classe e coadiutore di 2^a classe;

c) impiegati delle carriere esecutive, con qualifica non inferiore ad applicato ed equiparate.

Nel biennio stabilito al comma precedente, i consiglieri di 1^a e 2^a classe assunti mediante i concorsi banditi a norma del secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono ammessi a partecipare all'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione, quando abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, due anni di effettivo servizio nella carriera. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307.

Il beneficio previsto dall'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, è esteso agli impiegati dei ruoli aggiunti di altre Ammini-

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

strazioni statali che siano stati inquadrati nei ruoli organici del Ministero della sanità a norma dell'articolo 1 della predetta legge 16 dicembre 1961, n. 1307.

ART. 11.

Nella prima attuazione della presente legge quattro quinti dei posti previsti per il ruolo della carriera di concetto dei coadiutori amministrativi sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati delle carriere esecutive, anche ad esaurimento, del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore ad archivista, o corrispondente, che siano provvisti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero che svolgano, da almeno cinque anni, mansioni di concetto.

Per ottenere l'inquadramento gli interessati debbono produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica posseduta nella carriera di provenienza.

Il personale inquadrato nel ruolo dei coadiutori ai sensi del presente articolo conserva per intero l'anzianità di qualifica e di carriera acquisite.

ART. 12.

Nella prima attuazione della presente legge, non oltre un quinto dei posti vacanti nella qualifica iniziale delle carriere di concetto delle assistenti sanitarie e dei coadiutori, sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, al personale avventizio del Ministero della sanità che sia in possesso rispettivamente del diploma di assistente sanitaria o del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e che ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per la metà e per non più di due terzi l'anzianità di servizio acquisita presso l'Amministrazione della sanità pubblica.

ART. 13.

Nella prima attuazione della presente legge, dopo l'applicazione del precedente articolo 11 i posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli archivisti e dei dattilo-

grafi sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati delle carriere ausiliarie ed al personale avventizio del Ministero della sanità che siano provvisti dei prescritti titoli di studio, ovvero abbiano svolto, da almeno cinque anni, le mansioni proprie della carriera cui intendono accedere.

Per ottenere l'inquadramento gli interessati debbono produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti della progressione in carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per la metà e per non più di quattro anni, l'anzianità di servizio acquisita.

ART. 14.

Il ruolo della carriera ausiliaria delle guardie di sanità è soppresso; è soppresso, altresì, il posto di assistente di vigilanza. Gli impiegati appartenenti a detto ruolo e l'assistente alla vigilanza sono inquadrati nel ruolo della carriera esecutiva degli ufficiali di polizia sanitaria nel seguente ordine:

1°) nella qualifica di primo ufficiale di polizia sanitaria, l'assistente alla vigilanza e i primi capi guardia;

2°) nella qualifica di ufficiale di polizia sanitaria di 1^a classe, i capi guardia di sanità;

3°) nella qualifica di ufficiale di polizia sanitaria di 2^a classe, le guardie di sanità.

Nella prima attuazione della presente legge non oltre un decimo dei posti previsti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli ufficiali di polizia sanitaria può essere conferito, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati delle carriere esecutive del Ministero della sanità di corrispondente qualifica ed ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, comandati da almeno un anno presso il Ministero stesso; i predetti debbono essere in possesso di uno dei titoli tecnici indicati nel 4° comma del precedente articolo 7. Per ottenere l'inquadramento gli interessati debbono produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrato nel ruolo degli ufficiali di polizia sanitaria ai sensi del precedente articolo conserva per intero la anzianità di qualifica e di carriera acquisite.

ART. 15.

Coloro che, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della sanità, prestino servizio da data non successiva al 1° aprile 1961 presso il Ministero stesso, sono collocati, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, nella qualifica di operaio comune.

Per ottenere il collocamento di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 16.

Il personale dipendente da Enti locali, comandato presso il Ministero della sanità per l'esercizio 1962-1963, ed in servizio presso il Ministero stesso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, può essere inquadrato, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle.

Per ottenere l'inquadramento gli interessati debbono produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento del personale di cui ai precedenti commi è effettuato, ove occorra, anche in soprannumero, nella carriera e nella qualifica con coefficiente di stipendio pari a quello percepito nell'Amministrazione di provenienza, quale risulta dal provvedimento di comando; detto personale conserva per intero l'anzianità di carriera acquisita.

ART. 17.

Il beneficio previsto dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, è esteso a tutto il personale in servizio, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, presso il Ministero della sanità.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, è prorogata al 31 dicembre 1966 e viene estesa al personale di ruolo del Ministero della sanità in servizio alla data del 1° luglio 1962.

ART. 18.

Nella prima attuazione della presente legge i posti previsti per il ruolo degli ispettori centrali di ragioneria sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per

metà agli impiegati della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in possesso di una delle lauree previste dal precedente articolo 5 ovvero in possesso del diploma di ragioneria e perito commerciale, e per metà agli impiegati della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, in possesso dei medesimi titoli di studio e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano una qualifica non inferiore a ragioniere principale.

Per ottenere l'inquadramento, gli interessati debbono produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrato ai sensi del primo comma conserva per intero a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera acquisite nel ruolo di provenienza.

ART. 19.

Il terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, non si applica nelle promozioni delle carriere direttive, conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 20.

I candidati risultati idonei nei concorsi pubblici per esame a vice ragioniere, a segretario tecnico di 3^a classe, ad assistente sanitario di 3^a classe e a dattilografo aggiunto, indetti dal 1960 in poi e definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno conseguire la nomina nei posti vacanti in ciascun ruolo.

A tal fine dovranno presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi dovranno essere in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione di quello dell'età. I medesimi saranno destinati a prestare servizio presso gli uffici periferici — esclusi quelli del Lazio — e non potranno essere trasferiti presso gli uffici centrali se non dopo avervi prestato servizio per almeno cinque anni.

ART. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'esercizio 1963-64 in lire 2.000.000.000 sarà fatto fronte mediante variazione dello stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CARRIERE DIRETTIVE

TABELLA N. 1.

Direttori Generali.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore generale	6

TABELLA N. 2.

Medici provinciali.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Ispettore generale medico capo	6
670	Ispettore generale medico	44
500	Medico provinciale capo	140
402	Medico provinciale superiore	160
325	Medico provinciale di 1 ^a classe	180
271	Medico provinciale di 2 ^a classe	
Totale		530

TABELLA N. 3.

Veterinari provinciali.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Ispettore generale veterinario capo	2
670	Ispettore generale veterinario	23
500	Veterinario provinciale capo	70
402	Veterinario provinciale superiore	80
325	Veterinario provinciale di 1 ^a classe	90
271	Veterinario provinciale di 2 ^a classe	
229	Veterinario provinciale di 3 ^a classe	
Totale		265

TABELLA N. 4.

Chimici.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale chimico	2
500	Chimico capo	4
402	Chimico superiore	6
325	Chimico di 1 ^a classe	12
271	Chimico di 2 ^a classe	
Totale		24

TABELLA N. 5.

<i>Farmacisti.</i>		
Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale farmacista	1
500	Farmacista capo	1
402	Farmacista superiore	2
325	Farmacista di 1 ^a classe . . .	4
271	Farmacista di 2 ^a classe . . .	
229	Farmacista di 3 ^a classe . . .	
Totale . . .		8

TABELLA N. 6.

<i>Ingegneri di Sanità.</i>		
Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale ingegnere	1
500	Ingegnere capo	2
402	Ingegnere superiore	3
325	Ingegnere di 1 ^a classe	6
271	Ingegnere di 2 ^a classe	
Totale . . .		12

TABELLA N. 7.

<i>Ispettori sanitari.</i>		
Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore capo sanitario . .	12
500	Ispettore capo sanitario . .	40
402	Ispettore sanitario	40
Totale . . .		92

TABELLA N. 8.

<i>Amministrativi.</i>		
Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Ispettore generale capo . .	3
670	Ispettore generale	20
500	Direttore amministrativo di 1 ^a classe	37
402	Direttore amministrativo di 2 ^a classe	80
325	Consigliere di 1 ^a classe . . .	160
271	Consigliere di 2 ^a classe . . .	
229	Consigliere di 3 ^a classe . . .	
Totale . . .		300

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 9.

Ispettori centrali di ragioneria.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettori centrali di 1 ^a classe .	6
500	Ispettori centrali di 2 ^a classe .	12
402	Ispettori centrali di 3 ^a classe .	12
Totale . . .		30

TABELLA N. 10.

Ragionieri.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Ragioniere capo	7
402	Ragioniere superiore	63
325	Primo ragioniere	84
271	Ragioniere di 1 ^a classe	196
229	Ragioniere di 2 ^a classe	
202	Ragioniere di 3 ^a classe	
Totale . . .		350

TABELLA N. 11.

Assistenti sanitarie.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Assistente sanitario capo . .	8
402	Assistenti sanitaria superiore	72
305	Prima assistente sanitaria .	96
271	Assistente sanitaria di 1 ^a classe	224
229	Assistente sanitaria di 2 ^a classe	
202	Assistente sanitaria di 3 ^a classe	
Totale . . .		400

TABELLA N. 12.

Segretari tecnici.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario tecnico capo . .	7
402	Segretario tecnico superiore .	63
325	Primo Segretario tecnico di 1 ^a classe	84
271	Segretario tecnico di 1 ^a classe	196
229	Segretario tecnico di 2 ^a classe	
202	Segretario tecnico di 3 ^a classe	
Totale . . .		350

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 13.

Coadiutori.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Coadiutore capo	1
402	Coadiutore superiore	7
325	Primo coadiutore	12
271	Coadiutore di 1 ^a classe	30
229	Coadiutore di 2 ^a classe	
202	Coadiutore di 3 ^a classe	
Totale		50

TABELLA N. 14.

CARRIERE ESECUTIVE

Archivisti.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Archivista superiore	12
271	Archivista capo	48
229	Primo archivista	96
202	Archivista	144
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
Totale		300

TABELLA N. 15.

Dattilografi.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
202	Dattilografo di 1 ^a classe	300
180	Dattilografo di 2 ^a classe	
157	Dattilografo di 3 ^a classe	
Totale		300

TABELLA N. 16.

Ufficiali di polizia sanitaria.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Ufficiale tecnico superiore	10
271	Ufficiale tecnico capo	36
229	Primo ufficiale tecnico	332
202	Ufficiale tecnico di 1 ^a classe	
180	Ufficiale tecnico di 2 ^a classe	
Totale		450

TABELLA N. 17.

CARRIERA AUSILIARIA
ED OPERAI PERMANENTI*Personale di anticamera.*

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	39
159	Usciere capo.	} 260
151	Usciere	
142	Inserviente	
Totale		300

TABELLA N. 18.

Operai permanenti.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
167	Operai specializzati — Cate- goria 1 ^a	20
157	Operai qualificati — Categoria 2 ^a	25
151	Operai comuni — Categoria 3 ^a	25
Totale		70